




EMANUELE • CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

Ai gentili Clienti
Loro sedi

NOVITA' CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il **14 luglio 2018** è entrato in vigore il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 il c.d. "Decreto Dignità (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018)



Le **novità** introdotte dal Decreto Dignità riguardano non soltanto i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018, ma anche quelli a tempo determinato già in corso.

Reintroduzione delle CAUSALI

Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato **senza alcuna causale** giustificativa soltanto se prevede un termine di **durata non superiore a 12 mesi.**

In caso di **durata superiore, o a partire dalla prima proroga o rinnovo**, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare la **sussistenza di una delle seguenti condizioni:**

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Durata massima del contratto a termine

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti **non può in ogni caso superare i ventiquattro mesi**, con riferimento alle medesime mansioni, o comunque a mansioni di pari livello e categoria legale.

La violazione del termine di 24 mesi comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data in cui è avvenuto tale superamento.

Proroghe e rinnovi

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un **massimo di quattro volte** nell'arco di 24 a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.



EMANUELE · CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

Contributo addizionale Naspi

Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un **contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, **pari all'1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale aliquota **è aumentata di 0,5 punti percentuali** in occasione di **ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato**, anche in somministrazione.

Requisiti di forma

Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, **l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da un atto scritto** in cui siano specificate, in caso di rinnovo o di proroga, le esigenze che ne hanno determinato la necessità. Una copia dello stesso deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

Per eventuali chiarimenti lo studio rimane a disposizione.

Cordiali saluti.